

L'ITALIA DEL PRIVILEGIO E' IN PIEDI!

Finanziaria 2010

Lettera del Segretario Generale
 della Dirstat

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE
 DI CONVERSIONE DEL DECRETO
 LEGGE 31.5.2010, N. 78 (A.S. n. 2228)

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri
 - Sottosegretari Presidenza e Funzione
 Pubblica
 - Al Ministro dell'Economia

- Ai Signori Senatori e Deputati

Seguito comunicato Dirstat/Confedir-
 stat n. 1 (Finanziaria 2010) già inviato
 per e.mail e pubblicato sulla pagina 32 del
 Tempo del 27 maggio 2010.

Premessa di carattere generale

Questa Federazione ha già espresso le più
 ampie riserve sul provvedimento in ogget-
 to non proprio aderente - ad avviso della
 Scrivente - allo spirito della Carta Costi-
 tuzionale. Ma ciò verrà deciso altrove.
 Nel mentre preme sottolineare, in linea
 generale, il recepimento nel provvedi-
 mento di alcuni suggerimenti relativi ad
 es. al censimento ed accatastamento di
 circa 3 ml. di vani non censiti nonché
 l'incrocio tra le basi ----- dall' INPS
 e dell'Agenzia delle Entrate per contrastare
 la microevasione diffusa, deve purtroppo
 constatare che vige ancora la mistificata
 deduzione delle perdite dagli utili degli I-
 stituti bancari su cui il Governo non ritiene
 di dover incidere.

La Federazione Dirstat/Confedirstat è
 perplessa e critica, inoltre, sulla limitata
 riduzione delle 630.000 auto blu in dotazi-
 one agli alti burocrati, che avrebbe consen-
 tito un risparmio annuo di circa 200.000
 euro per ogni vettura soppressa, la qualcosa
 avrebbe permesso un fortissimo recupero
 sugli sprechi.

Sta di fatto, inoltre, che in alcuni Dicasteri
 (per es. Difesa) il capitolo per l'acquisto
 di autovetture prevede anche approvvig-
 ionamenti ad altro titolo, anche per beni
 diversi, per cui una riduzione sic et sim-
 pliciter del capitolo non porterebbe neces-
 sariamente alla riduzione di acquisto di
 autovetture.

Peraltro, ci risulta che tali acquisti (di au-
 tovetture) sono già abbondantemente
 avvenuti ed i "parchi auto" sono già stati
 potenziati proprio in previsione delle
 limitazioni che avrebbe potuto recare la
 Finanziaria.

segue a pag. 6

2 Dogane

Roma, 14 maggio 2010 Vertenze sinda- cali per vice dirigenza, ruolo ad esaurimento etc. etc

In relazione a numerosi quesiti per-
 venuti, soprattutto per le vie brevi,
 si precisa che DIRSTAT e CON-
 FEDIRSTAT danno, come è logico,
 periodiche notizie su vertenze in atto,
 notizie peraltro fornite anche da is-
 critti e simpattizzanti.

Ovviamente, tali informazioni ser-
 vono sostanzialmente ad aggiornare
 gli associati sui ricorsi in esame, in
 ordine ai quali i ricorrenti hanno
 scelto liberamente la strada ritenuta
 più utile.

La DIRSTAT e la CONFEDIR-
 STAT, allo stato, non hanno ritenuto
 di assumere iniziative dirette in quan-
 to non è certa la competenza della
 giurisdizione (ordinaria o ammini-
 strativa) per cui è stata lasciata alle sin-
 gole associazioni aderenti la facoltà di
 intraprendere le azioni legali ritenute
 più opportune.

Conseguentemente è di tutta eviden-
 za che la responsabilità organizzativa
 ed economica di siffatte pur lodevoli
 iniziative non può ricadere in capo
 alla Federazione né alla Confedera-
 zione. E ciò anche se il promotore
 dovesse essere componente di organi
 statuari della Federazione o della
 Confederazione.

Qualora DIRSTAT e CONFEDIR-
 STAT dovessero impegnarsi diret-
 tamente nel promuovere iniziative
 giudiziarie, le relative comunicazioni
 saranno esclusivamente a firma del
 Segretario Generale, unico rappre-
 sentante legale della Federazione e
 della Confederazione, previa delibera
 degli organi statuari, fatti salvi casi di
 urgenza, di cui saranno resi partecipi
 in primis il Presidente e la Giunta es-
 ecutiva nazionale.

IL PRESIDENTE DIRSTAT
 ARCANGELO D'AMBROSIO

IL SEGRETARIO GENERALE
 DIRSTAT/CONFEDIRSTAT
 ALESSIO FIORILLO

6 Finanziaria

FINANZIARIA 2010

COMUNICATO DIRSTAT/CONFEDIRSTAT

Roma, 21 maggio 2010

Con l'aperitivo Tremonti prende le olive,
 e pranza a carico di dirigenti e dipendenti
 statali e cittadini onesti.

Le mani in tasca:

questo Governo ci aveva promesso che non
 avrebbe messo le mani in tasca agli italiani:
 si vede che i dipendenti e dirigenti statali
 sono cittadini del terzo mondo. Ma an-
 diamo con ordine.

1. Prelievo del 10% sui redditi superiori a
 100.000 euro

Inutile perché il nuovo gettito non produr-
 rà che pochi spiccioli a danno solo di poch-
 issimi dirigenti di livello generale soltanto
 statali, lasciando intatte le "rendite" dei
 dirigenti privati che vanno sino a 500.000-
 600.000 e oltre euro all'anno.
 Una misura equa potrebbe essere, allora,
 una imposta progressiva a scaglioni, fino al
 60% oltre i 500.000 euro.

C'è poi da dire che a chi guadagna, per
 esempio, 99.999 euro all'anno resterà un
 reddito superiore a chi guadagna 100.001

euro all'anno: no comment!

2. Lotta agli evasori fiscali

Tutti ben sanno che la lotta agli evasori
 fiscali può produrre effetti soltanto dopo
 qualche anno e tutti sanno altresì, Trem-
 onti compreso, che le violazioni accertate
 dalla Guardia di Finanza e gli importi da
 versare a titolo di ammenda non vengono
 confermati, se non per cifre minori, da
 parte delle commissioni tributarie, inves-
 tite dai ricorsi.

In un Paese come l'Italia in cui gli utili
 netti delle società quotate a Piazza Affari
 superano i 31 miliardi (solo per 30 soci-
 età) e dove un lavoratore di V° livello dello
 Stato supera il reddito medio di moltissimi
 commercianti, meccanici, albergatori, gioi-
 ellieri, professionisti, intermediari finan-
 ziarie e via dicendo, condizionare l'assegno
 degli invalidi al reddito medio percepito
 equivale soltanto a rimpinguare rendite
 parassitarie derivanti dall'evasione.
 Si è scelta, in definitiva la strada più breve
 per colpire e far cassa quando c'erano e ci
 sono strade alternative che però il Governo
 non ritiene percorribili per proteggere i
 soliti intoccabili.

Come?

a) Abrogando l'articolo 101 4° comma del

10 Dirigenza

testo unico delle imposte dirette che pre-
 vede una ingiustificata deduzione delle
 perdite dagli utili di bilancio degli istituti
 bancari, privando il fisco di ingenti risorse,
 stimate nell'anno 2008 in 9 mila miliardi
 di vecchie lire;

b) censendo ed accatastando circa 3 mil-
 ioni di vani non censiti, il che produce una
 perdita secca stimata in 10 punti del PIL,
 cifra considerevole se raffrontata alla spesa
 sanitaria che assorbe 7 punti del PIL;

c) ridimensionando e riducendo drasticamente
 i 500 mila consulenti pubblici - (cifra
 indicata il 22/6/2009 dal Ministro Brun-
 netta al salone Borromini in Roma) con
 perdita stimata in circa 3 miliardi di euro
 su base annua, risorsa che consentirebbe di
 eliminare tutto il precariato, tenuto conto
 che esiste un consulente ogni 7 dipendenti;

d) fissando il rapporto dirigenti pubblici-
 dipendenti nella proporzione 1 a 50 facen-
 do sì che il rapporto esistente in alcune re-
 gioni (come la Sicilia 1 a 5) venga riportato
 nella giusta dimensione;

e) dotando di CUD a fini fiscali a carico
 dell'INPS a colf e badanti il cui reddito
 netto (compreso vitto e alloggio) sfiora i
 2400 euro mensili "esentasse";

segue a pag. 6



Dogane

L'Ufficio di Gioia Tauro

COMUNICATO

Si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede centrale dell'Agenzia una riunione con tutte le Organizzazioni sindacali, dedicata alla situazione dell'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro a poco più di un anno dai primi episodi di intimidazione che hanno colpito i nostri colleghi. Alla riunione, coordinata dal Direttore del Personale, hanno partecipato il Direttore dell'Ufficio Antifrode e un Dirigente della Direzione Regionale Campania e Calabria.

Già il 15 gennaio 2009, il Direttore del Personale dell'Agenzia e il Direttore Regionale Campania e Calabria avevano incontrato a Gioia Tauro i colleghi dell'Ufficio, assumendo precisi impegni per rafforzare l'attività dell'Ufficio e sostenere i colleghi impiegati in un contesto lavorativo di tale criticità. Erano poi seguiti incontri sia a Roma che a Gioia Tauro con le Organizzazioni sindacali, allo scopo di informare sulle iniziative intraprese dall'Agenzia e condividere azioni ulteriori all'insegna della massima unità d'intenti.

Dando seguito ai programmi delineati in allora, l'Agenzia ha rafforzato l'Ufficio con l'acquisizione di più di 20 nuove unità di personale, in parte reclutate attingendo alla lista degli "idonei" dell'Agenzia delle Entrate, in parte ricorrendo alle procedure di mobilità. In affiancamento al personale impegnato in attività di contrasto alla evasione e alle frodi comunitarie, si è provveduto inoltre all'invio, con cadenza periodica, di task force cui hanno preso parte funzionari esperti messi a disposizione dalle altre Direzioni regionali e dall'Ufficio Antifrode centrale. L'assegnazione di nuovo personale ha favorito anche un opportuno ricambio, consentendo la migrazione verso la struttura distrettuale di Reggio Calabria di 15 colleghi.

Al personale impiegato presso l'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro è stata riconosciuta, a decorrere dal 30 luglio 2008, l'indennità di confine di cui all'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del luglio 2008.

Detto personale può contare inoltre, oltre che sull'indennità di disagio i cui compensi sono rideterminati sulla base dei nuovi coefficienti orari definiti con l'accordo dell'11 novembre 2009, anche su una indennità una tantum, pari complessivamente a 65.000,00 euro (al netto degli oneri riflessi) a carico del budget d'ufficio.

Nel corso della riunione, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno fornito un'ampia informativa sulla dinamica dei fatti intercorsi nell'ultimo anno, ricordando innanzitutto l'impegno profuso dal personale dell'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro nell'azione di prevenzione e contrasto alle frodi e agli illeciti.

L'Agenzia - è stato ricordato - ha così potuto fornire un contributo decisivo in operazioni di polizia giudiziaria che hanno condotto al sequestro di ingenti quantitativi di droga. È stata, inoltre, in prima fila anche nelle indagini che hanno condotto all'arresto, oltre che di due dipendenti dell'Agenzia, di 27 persone, alcune delle quali riconducibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Le organizzazioni sindacali hanno manifestato apprezzamento per quanto realizzato nell'ultimo anno, del resto espressione di un impegno largamente condiviso, sottolineando per il futuro l'importanza di confermare alcune fondamentali linee di azione: a) la decontestualizzazione e l'invio

periodico di task force; b) l'afflusso di nuove forze anche attraverso opportune procedure di mobilità; c) adeguati percorsi formativi per i colleghi più giovani. Tutti hanno manifestato preoccupazione ma, al contempo, fiducia negli esiti positivi di una comune assunzione di responsabilità. La riunione è stata, del resto, l'occasione per recuperare una piena unità di intenti rispetto a episodi di incomprensione che - sia pure isolati - avevano in passato rappresentato un elemento di debolezza nella strategia adottata.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di colleghi in presunte fattispecie illecite, comune è stato il richiamo alla massima attenzione, ognuno per quanto di competenza, a non sottovalutare fenomeni anche di minima devianza dalla legalità.

Roma 11 maggio 2010

Per l'Agenzia delle Dogane
Il Direttore della Direzione centrale
personale e organizzazione

I rappresentanti nazionali delle seguenti
Organizzazioni sindacali

FIRMATO FP CGIL FIRMATO
CISL/FP FIRMATO
UIL/PA FIRMATO
CONFSAL/SALFI FIRMATO
RdB/PI FIRMATO
FLP FIRMATO
DIRSTAT FIRMATO
UGL

SIPDAD DIRSTAT

23 MAGGIO 2010
CONSIGLIO
NAZIONALE

DELIBERA

Nei giorni 22 e 23 maggio 2010, presso l'Hotel de la Ville di Civitavecchia, si è svolto il Consiglio Nazionale del SIPDAD-DIRSTAT alla presenza di numerosi delegati giunti in rappresentanza delle varie realtà territoriali.

I lavori, coordinati dal Presidente Alessio Fiorillo, sono stati aperti dalla relazione del Segretario Generale Rocco Carbone che si è sviluppata sui temi all'ordine del giorno.

Dopo lungo e approfondito dibattito, il Consiglio Nazionale ha deliberato all'unanimità quanto segue.

Il Consiglio Nazionale del SIPDAD-DIRSTAT, Sindacato Nazionale del Personale Dirigente e Direttivo dell'Agenzia delle Dogane, che ha sempre sostenuto l'esigenza di procedere ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle capacità individuali

VALUTA

con soddisfazione le numerose pronunce giurisprudenziali che hanno sancito ed imposto alle diverse Amministrazioni un'immediata applicazione delle norme istitutive della Vicedirigenza, sancendo per diversi colleghi ricorrenti il sacrosanto diritto al riconoscimento della posizione di Vicedirigente;

segue a pag. 7

Il Messaggero.it

25/05/2010 10:52

Successo per il consiglio nazionale
Sipdad/Dirstat

CIVITAVECCHIA - Un centinaio di delegati giunti da tutta Italia ha partecipato, nel finesettimana a Civitavecchia, al Consiglio Nazionale del Sipdad/Dirstat (Sindacato dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari direttivi ed elevate professionalità dell'Agenzia delle Dogane), organizzato con la consueta abilità a Civitavecchia dal segretario amministrativo Gaetano Marcoccio. I lavori sono stati aperti dalla relazione introduttiva del Segretario nazionale Rocco Carbone che si è soffermato sui principali temi di attualità, tra i quali l'attuazione della riforma Brunetta, il contratto dei dirigenti delle Agenzie Fiscali, le sentenze favorevoli ottenute in sede giurisdizionale sulla Vicedirigenza (un istituto mai applicato nel comparto pubblico nonostante le numerose norme che ne hanno affermato in questi anni l'utilità), la valorizzazione delle elevate professionalità interne all'Amministrazione fiscale, l'atto di indirizzo recentemente emanato dall'Autorità politica per il triennio 2010-2012 e la ristrutturazione organizzativa dell'Agenzia delle Dogane, entrata oramai nella sua fase cruciale. Dall'ampio dibattito sviluppatosi sugli argomenti in agenda, è emerso un sostanziale apprezzamento per l'esclusione delle Agenzie Fiscali dall'ulteriore taglio del 10% alle dotazioni organiche previsto dal Milleproroghe e per le numerose pronunce giurisprudenziali che hanno sancito ed imposto alle diverse Amministrazioni un'immediata applicazione delle norme istitutive della Vicedirigenza, sancendo per i diversi funzionari dello Stato che hanno promosso ricorso il sacrosanto diritto al riconoscimento della posizione di vicedirigente. Negativo, invece, il giudizio espresso in merito al quadro legislativo riformato in materia di pubblico impiego che, pur ispirato dal Ministro Brunetta a principi condivisibili quale la necessità di migliorare l'efficacia e la produttività della macchina pubblica amministrativa, ha finito per privilegiare quasi esclusivamente l'aspetto punitivo su quello premiale, al mancato potenziamento delle Agenzie Fiscali che costituiscono - secondo i rappresentanti dei dirigenti e dei quadri direttivi - uno strumento strategico irrinunciabile per l'apporto assicurato in materia di entrate pubbliche, contrasto all'evasione fiscale, lotta alla contraffazione/sostituzione dei prodotti e di presidio del territorio a tutela della salute dei cittadini, al modello attuale delle Convenzioni tra Autorità politica e Agenzie, che necessita di rivisitazioni strutturali per adeguarlo ai tempi e alle più moderne necessità di un Comparto dinamico quale è quello fiscale, al recente contratto della dirigenza delle Agenzie Fiscali relativo al quadriennio 2006/2009, chiuso in forte ritardo e contenente in prevalenza aspetti impositivi di nuovi doveri cui si collegano nuove e più penalizzanti sanzioni di natura disciplinare. Il Segretario nazionale ha stigmatizzato l'ennesima caccia alle streghe lanciata da esponenti della maggioranza nei confronti dei dipendenti pubblici. "Siamo alle solite - ha detto Carbone - questo Governo ci aveva promesso che non avrebbe messo le mani in tasca agli italiani ma, evidentemente, dipendenti e dirigenti statali sono cittadini di serie B considerato che sembrano i principali destinatari delle misure restrittive dovute al preoccupante momento di crisi che attraversa tutta l'Europa". "Si è scelta, in sostanza, la strada più corta - ha concluso Carbone - per colpire e far cassa quando c'erano e ci sono strade alternative, prima fra tutte una seria lotta all'evasione fiscale, che però il Governo non ritiene percorribili perché disturberebbero non poco i soliti intoccabili delle solite caste che hanno messo in ginocchio il nostro paese".

IL TEMPO

26 maggio 2010

Da tutta Italia

Dogane, 100
delegati
a confronto

■ Oltre cento delegati giunti da tutta Italia hanno partecipato a Civitavecchia, al Consiglio Nazionale del Sipdad/Dirstat (Sindacato dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari direttivi ed elevate professionalità dell'Agenzia delle Dogane), organizzato con la consueta abilità dal segretario amministrativo Gaetano Marcoccio. I lavori sono stati aperti dalla relazione introduttiva del Segretario nazionale Rocco Carbone che si è soffermato sui principali temi di attualità. Dall'ampio dibattito sviluppatosi è emerso un sostanziale apprezzamento per l'esclusione delle Agenzie Fiscali dall'ulteriore taglio del 10% alle dotazioni organiche previsto dal Milleproroghe. Il segretario nazionale ha stigmatizzato però l'ennesima caccia alle streghe lanciata da esponenti della maggioranza nei confronti dei dipendenti pubblici.

Dar. Geg.



Avevamo anticipato la redazione di una nota particolare per quanto concerne l'accesso alla dirigenza prima degli anni '80.

Come noto, dopo il DPR 748/72 l'accesso alla dirigenza aveva subito una stasi, pur avendo previsto, il citato DPR, norme precise per l'accesso alla dirigenza stessa, mediante superamento di un concorso e di un corso dirigenziale di uno o più anni, con esami finali, a cui in pratica poteva partecipare circa il doppio dei concorrenti ai posti disponibili.

Di fatto, sino al 1977, nessun corso o concorso era stato attivato, producendo danni irreparabili ai funzionari direttivi, (compreso il sottoscritto) che avevano titolo a partecipare sia al concorso che al corso di formazione.

La situazione, diciamo subito, non si sbloccò sino al 1984 soprattutto a causa dei noti eventi politici, fra cui, determinante il ventilato sorpasso del PCI, sulla DC, mai poi avvenuto. Era chiaro: il PCI contava sul congelamento, sine die, dei posti dirigenziali, circa 1.000 (mille), da poter attribuire, una volta al potere, ai propri tesseraati e/o simpatizzanti: come è stato dimostrato negli anni seguenti: è questa la chiave di volta, l'unica - e non ve ne sono altre - per capire il problema.

Altre versioni sono tutte chiacchiere.

Il Governo Moro, in verità, già nel dicembre 1975, aveva presentato un disegno di legge per l'accesso alla dirigenza, ma fra ostruzionismi vari, soprattutto dell'opposizione politica, si giunse al Governo Andreotti, che nei primi mesi del 1977, varò un altro disegno di legge, (che teneva conto di alcune osservazioni del PCI), per l'accesso alle carriere dirigenziali: l'A.C. 765.

Riportiamo il testo del nuovo disegno di legge almeno gli artt. 1, 2 e 3 da cui si evincono i termini delle problematiche:

Art. 1
La riserva dei posti indicata nel precedente comma è ridotta sino alla concorrenza del numero di unità effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore

a quello della riserva stessa.

Fino al 31 dicembre 1976, la durata del corso previsto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è ridotta in via transitoria a tre mesi ferma restandone la validità - anche successivamente alla data predetta - agli effetti di quanto disposto dall'art. 29, primo comma, lettera b), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché dall'art. 108, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 118. Le modalità per l'organizzazione, e lo svolgimento del corso predetto nel periodo indicato sono stabilite con comunicazioni di servizio del Ministero degli affari esteri.

Per i posti disponibili negli anni 1975 e 1976, ai concorsi per titoli per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,

segue a pag. 10

La norma transitoria per l'accesso alla dirigenza

LEGGE 30 settembre 1978, n. 583 (pubblicata sulla G.U. n. 274 del 30.9.1978). Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente.

Art. 1

Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente è conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1977, mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

La riserva dei posti indicata nel precedente comma è ridotta sino alla concorrenza del numero di unità effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della riserva stessa.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettueranno prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I relativi scrutini dovranno essere tenuti alla prima adunanza del consiglio di amministrazione che comunque dovrà essere convocato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

I posti comunque disponibili a partire dal 1° gennaio 1978 saranno conferiti secondo le disposizioni e con le modalità indicate negli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2

I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti mediante concorso speciale per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

Il concorso di cui al precedente comma si svolgerà secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.

Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta. Il concorso non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.

La commissione esaminatrice del concorso, di cui al primo comma, è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due ispettori generali capi della Ragioneria generale dello Stato. Fungerà da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto.

Si affaccia la "qualifica funzionale": i direttivi sono "intrappolati" Il ministro Giannini contesta l'inquadramento dei direttivi nell'ordinamento per "livelli"

La legge-quadro sul pubblico impiego, elaborata dalle confederazioni unitarie e dal Governo, definita dall'illustre amministrativista un aborto giuridico

Le critiche del ministro alla parte normativa

Le critiche del ministro Giannini riguardano tutta la parte normativa, e cioè, in sostanza, l'intera impostazione degli ordinamenti del personale statale sugli schemi della qualifica funzionale. Tale parte normativa - ha detto il Ministro - è scritta malissimo, in modo complicato, tale da diventare una "manna" per gli avvocati e da rischiare di essere attaccata persino davanti alla Corte costituzionale. Nell'interesse degli impiegati, dunque è necessario che il Parlamento definisca norme assolutamente chiare, con una terminologia più esatta, sia per quanto attiene alla qualifica funzionale (che da sola non basta), che alla qualifica professionale (che ad essa deve essere collegata), che, infine, ai livelli retributivi.

Il ministro, in sostanza, contesta il modo come la applicazione della qualifica funzionale è stata impostata dagli accordi Governo-sindacati. Che è - come ogni onesto lettore di questo giornale ricorda - esattamente quanto abbiamo detto noi della DIRSTAT, da sempre.

Ma quello che più ci interessa delle dichiarazioni del ministro della Funzione pubblica, è che egli vede una alternativa alla qualifica funzionale, ed è "un rapporto di lavoro di tipo privatistico" dal quale però dovrebbero comunque essere esclusi i direttivi e i dirigenti, per i quali - secondo il prof. Giannini - non è concepibile se non un rapporto d'impiego di diritto pubblico.

Nota: noi che eravamo presenti all'incontro con il Ministro - di area socialista - ricordiamo chiaramente e l'abbiamo già scritto, che il Prof. Giannini definì l'eventuale "privatizzazione" di direttivi e dirigenti una "zozzeria". Come volevasi dimostrare!

Qualifica funzionale: ecco le declaratorie dei livelli proposte dalle Confederazioni nel 1978

1° LIVELLO (O FASCIA RETRIBUTIVO-FUNZIONALE) (parametro 100)

Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano l'esecuzione di mansioni elementari lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari,

segue a pag. 4



segue da pag. 3

**Qualifica funzionale: ecco le
declaratorie dei livelli proposte
dalle Confederazioni nel 1978**

o di attività manuali semplici di carattere ripetitivo o semiripetitivo e richiedenti conoscenze professionali di tipo elementare, per abilitarsi alle quali è sufficiente un breve periodo di pratica. Possono comportare l'utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune. Sono caratterizzate da iniziativa personale nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti; da autonomia vincolata da istruzioni semplici; da apporto individuale che non comporta la trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione riproduzione o smistamento del medesimo.

Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il requisito culturale dell'assolvimento della scuola dell'obbligo.

**2° LIVELLO (O FASCIA
RETRIBUTIVO-FUNZIONALE)
(parametro 116)**

Sono collocate in questa fascia funzionale le qualifiche la cui attività comporta l'esecuzione di mansioni tecnico-manuali non elementari, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze tecniche preliminari non specializzate ovvero attività amministrative implicanti l'esecuzione di semplici operazioni amministrativo-contabili connesse e conseguenti all'esercizio della specifica attività svolta. L'esercizio delle attività predette richiede la utilizzazione di mezzi, strumenti ed apparecchiature anche complesse ma di uso semplice o connessa manutenzione ordinaria.

Le relative posizioni di lavoro sono caratterizzate da iniziative nell'ambito delle mansioni attribuite, da un grado di autonomia vincolata da istruzioni semplici, da apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto, da prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso degli strumenti tecnici utilizzati. La responsabilità è limitata all'attività ed ai compiti esercitati.

Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il requisito culturale dell'assolvimento della scuola dell'obbligo congiunta ad adeguata preparazione professionale propria della qualifica acquisita in corsi di formazione professionale o in precedente attività lavorativa prestata in tale o analoga qualifica anche presso privati datori di lavoro.

**3° LIVELLO (O FASCIA
RETRIBUTIVO-FUNZIONALE)
(parametro 130)**

Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano attività esecutive di natura amministrativa, contabile, tecnica o tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone preliminari conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure o prassi definite; da piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima; da apporto individuale consistente nella

capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato al miglioramento o alla semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni; da rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il requisito culturale della licenza di scuola media ovvero diploma di qualifica riconosciuto equipollente e richiesto per l'esercizio dell'attività propria della qualifica.

**4° LIVELLO (O FASCIA
RETRIBUTIVO-FUNZIONALE)
(parametro 142)**

Appartengono a questa fascia funzionale le qualifiche la cui attività comporta oltre a cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro, perizia nella esecuzione dei lavori di competenza, nella interpretazione del disegno, guida e controllo di altri lavori con apporto di competenza tecnico-pratica; -ovvero attività di carattere esecutivo tecnico e/o amministrativo di particolare rilievo e complessità comportante anche semplice guida di posizioni di lavoro inferiori.

Le posizioni di lavoro di questo livello sono caratterizzate da autonomia, vincolata da direttive particolareggiate anche complesse, ma tale da conseguire, in uno con la scelta del metodo operativo opportuno, i lavori e gli obiettivi inerenti alla specializzazione professionale di appartenenza e che vengono ad esse assegnati, nonché da rischi specifici connessi con l'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature utilizzate.

La responsabilità è limitata al risultato del prodotto o al conseguimento dell'obiettivo assegnati, nonché, ove stabilite, al rispetto delle procedure amministrative previste.

Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma specifico conseguito presso gli istituti professionali oppure apposita patente di abilitazione ovvero licenza di scuola media congiunta a specifica professionalità conseguita nei corsi di formazione professionale e/o integrata da adeguata esperienza acquisita in quella determinata attività anche presso privati datori di lavoro.

**5° LIVELLO (O FASCIA
RETRIBUTIVO-FUNZIONALE)
(parametro 142)**

Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano autonomia esecutiva ed apporto di particolare e personale competenza in operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica dei lavori e del funzionamento degli apparati stessi, ovvero, nel campo amministrativo, contabile e tecnico, attività caratterizzate da adeguata discrezionalità ed autonomia operativa nei limiti di principi, norme e procedure valevoli per il sistema in cui operano e richiedenti conoscenze tecniche ed operative proprie della qualificazione professionale di base richiesta.

Sono caratterizzate da autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali o prassi definite, da responsabilità professionali dei propri compiti, da apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziative per il miglioramento della funzionalità della unità organizzativa alla quale appartengono.

segue a pag. 11



**1979 - SPUNTANO GLI
STIPENDI SUPER**

**Sui superispettori di finanza
incontro Dirstat col Ministro**

Il 5 novembre u.s. una delegazione DIRSTAT, guidata dal prof. Vestri, segretario generale della Federazione e composta dai segretari nazionali Sindacati dei direttivi dei vari settori dell'Amm. ne finanziaria si incontrò con il ministro Reviglio per discutere i problemi inerenti alla ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria e istituendo servizio nazionale dei 50 «ispettori generali di finanza».

In merito al primo punto il ministro ha reso noto che era in corso di avanzata preparazione uno studio per la ristrutturazione dell'Amministrazione delle finanze e che lo stesso sarebbe stato presentato, nei primi mesi del 1980, all'approvazione del Consiglio dei ministri previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Secondo il ministro, la bozza di d.d.l. ricalcata in - diversi punti le linee della cosiddetta «riforma Santalco», e riguardava la riorganizzazione totale dell'Amministrazione finanziaria, da ottenere operando sulle strutture e sulle procedure.

Quanto alla istituzione del corpo degli « ispettori generali di finanza » essa, a detta del ministro, andava vista nella giusta luce, che era quella di un ulteriore passo in avanti nella lotta contro l'evasione fiscale.

Nella replica il prof. Vestri, dopo aver fatto presente che la Federazione DIRSTAT era pienamente consapevole della necessità di studiare mezzi adeguati per combattere l'evasione fiscale, assicurò che il progetto di riforma dell'Amministrazione sarebbe stato giudicato con spirito costruttivo, senza poter comunque ignorare la peculiarità di alcune Amministrazioni (come per es. le Dogane, la cui soluzione dei complessi e delicati problemi andava ricercata a parte, con adeguate soluzioni, come previsto dalla bozza di d.d.l. Malfatti).

Per quanto poi si riferiva agli ispettori di finanza Vestri espresse con forza il dissenso della DIRSTAT da tale decisione, e rappresentò al Ministro lo stato di irritazione del personale direttivo del Ministero delle finanze che, in una riunione assembleare, decise di proclamare lo stato di agitazione della categoria e di passare a pesanti razioni sindacali, nell'ipotesi che il Governo non proponesse al Parlamento lo

stralcio, dalla legge finanziaria, dell'art. 8 che istituisce il servizio anzidetto.

Ad onor del vero anche l'UNSA-Finanze si dichiarò contraria alla creazione di «corpi estranei» alla P.A.

L'istituzione del «corpo estraneo» dei 50 super ispettori, come si era già intuito, avrebbe comportato una retribuzione super per tali super controllori, aggravando la giungla retributiva già esistente nel Ministero delle finanze e nell'apparato dello Stato foriera di nuovi disordini ».

Nota dell'autore: l'art. 8 passò e un nostro iscritto che veniva sempre in Federazione a chiedere azioni di forza affinché non «passasse» l'articolo 8, non venne più in Federazione per qualche tempo: era stato nelle «more» inquadrato SUPERISPETTORE!



**La Corte dei conti
afferma la sua
giurisdizione
sui ricorsi per equo
indennizzo**

In una importante sentenza (Alvino c/ Ministero Poste, III Sezione 12-2-1979 n. 4222, Pres. Saraceno) la Corte dei conti ha ritenuto la propria giurisdizione in materia di equo indennizzo.

Fin dalla sua introduzione nel T.U. del 1957, l'istituto dell'equo indennizzo è stato ritenuto di giurisdizione del Consiglio di Stato e poi del T.A.R.-C.d.S.. Ciò ha sempre limitato l'azione ai meri aspetti di legittimità.

La giurisdizione della Corte permette invero un esame anche sostanziale (in particolare sulla effettiva gravità della infermità) ed essa quindi è ovviamente idonea a garantire una più penetrante giustizia sostanziale: questo è quello che sostiene la Corte dei Conti.

Nota.
Per qualche mese il problema fu al centro di attenzioni, dibattiti ed alcuni casi furono poi anche esaminati. Poi, inaspettatamente, tutto tornò come prima, cioè il giudice in materia ridivenne il TAR.

Abbiamo riportato questa «chicca» per taluni che, quando ascoltano le cose che raccontiamo sono increduli

Tabella riforma febbraio 1978

Parametro e qualifica	Stipendio dal 1.7.70 (*)	Assegno perequativo	Indennità integrativa speciale	Assegno non pensionabile (acconto)	Retribuzione totale corrisposta dal 1.1.78 (**)	Retribuzione proporzionale al parametro (***)	Differenza fra la retribuzione proporzionale e quella corrisposta
100 (commesso)	61.250	42.916	147.488	45.000	296.654	296.654	—
190 (consigliere)	116.375	66.958	147.488	45.000	375.821	563.642	187.821
257 (consigliere)	157.412	67.587	147.488	45.000	417.487	762.400	344.913
307 (dirett. sez.)	188.037	82.795	147.488	45.000	463.320	910.727	447.407
387 (dir. agg. div.)	237.037	87.962	147.488	45.000	517.487	1.148.050	630.563
426 (dir. agg. div.)	260.925	105.741	147.488	45.000	559.510	1.263.746	704.236
455 (dir. agg. div.)	278.687	112.129	147.488	45.000	583.304	1.349.775	766.471
487 (dir. agg. div.)	298.287	119.666	147.488	45.000	610.441	1.444.704	834.263
530 (dir. agg. div.)	324.625	129.583	147.488	45.000	646.696	1.572.266	925.570

(*) Le misure degli stipendi spettanti ai funzionari direttivi si ottengono moltiplicando lo stipendio del commesso (L. 61.250) per i fattori parametrici del consigliere (1,90 e 2,57), del direttore di sezione (3,07) e del direttore aggiunto di divisione (da 3,87 a 5,30).

(**) Misure lorde spettanti al personale senza carico di famiglia.

(***) Misure che spetterebbero dal 1° gennaio 1978 ai funzionari direttivi qualora si moltiplicasse quanto viene corrisposto dalla stessa data al commesso (cioè L. 296.654) per i fattori parametrici degli stessi funzionari direttivi.

Il contributo di Pietro Savio Di Genio

di Luciano De Vita

La questione universitaria, nel nuovo contesto normativo, pre e post-riforme Gelmini, è ormai decisiva per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese nell'Unione europea e nel mondo globale, oltre che per la sua stessa identità culturale, fortemente tutelata nella recente evoluzione dei trattati europei.

La centralità di questo problema appare ancora più determinante per il nostro Mezzogiorno, se si considerano le sue condizioni di dipendenza e quindi la necessità di costruirsi come polo forte, capace di inventare nuove forme economiche e di mercato, anche nell'ottica della recente riforma che ha introdotto il c.d. federalismo fiscale a Costituzione invariata.

In questa prospettiva le Università del Sud giocheranno, nell'intera politica di sviluppo nazionale, un ruolo essenziale se riusciranno a saper collegare tra loro, immediatamente, ricerca, didattica, organizzazione, innovazione e produzione.

Su questo punto facciamo un esempio pratico, che abbiamo sotto mano, la nostra Università, il rapporto con il territorio che la ospita e la città da cui si è mossa.

La situazione economica e sociale

della Valle dell' Irno è oggi contraddistinta da un grande processo di trasformazione e di dinamica dei processi produttivi e dei servizi, caratterizzati entrambi da tre fattori principali: la nascita di un polo industriale, l'importanza sempre crescente nel sistema territoriale della città capoluogo ed infine l'insediamento del campus universitario.

Sintetizzando, questi tre aspetti ed elementi sono destinati, inevitabilmente, ad interagire fra di loro in una cornice che è ingloba e che è sostituita da una esigenza di pianificazione dell'intero territorio che si va configurando come una sorta di una nuova città (culturale e) metropolitana (costituzionalmente garantita con il nuovo art. 114 Cost) Salerno - Valle dell' Irno, strutturata come una galassia di insediamenti abitativi, di municipalità ed autonomie, di industrie (vedi la stessa nuova Ikea), di attività artigianali, in tutte le sue sfaccettature produttive, sociali e culturali.

In questo sistema organico in via di definizione, il nostro Ateneo assume spontaneamente il ruolo di circuito vascolare (al di là della splendida riproposizione della Facoltà di Medicina con la scuola medica salernitana e il giuramento di Ippocrate), volto a far fluire nelle interconnessioni degli apparati produttivi delle politiche sociali ed amministrative, la propria capacità di ricerca, di studio, di incentivazione, di crescita culturale e delle conoscenze nel loro complesso. L' Università, allora, si pone come una

sorta di "motore" organizzativo tra la città di Salerno, nel suo "essere" centro urbano avviato a dilungarsi nella Valle dell' Irno e l'intero territorio che vi gravita, nella sua individualità e nella sua "complessità municipale".

In questa direzione, una sinergia tra Università e territorio può divenire, se intelligentemente governata, un'occasione - spinta per uno sviluppo stellare dell'alta cultura, della ricerca e dell'economia, verso una produzione decisamente legata e tributaria della ricerca scientifica.

In questa prospettiva si pone la figura di Pietro Savio Di Genio, che è stato dirigente superiore nell'Università di Salerno, dove ha svolto un ruolo importante sul piano organizzativo ed amministrativo, molto sensibile alla realizzazione di un piano di sinergie istituzionali e territoriali e di tutela dei diritti fondamentali degli studenti, veri fruitori e protagonisti del sistema cultura.

Tale aspetto è confermato anche dal suo contributo fondamentale nella creazione dell'attuale Università del Sannio di Benevento, sul modello di quella di Siena (tra l'altro è stato anche nel gruppo del prof. Dario Santamaria, illustre cattedratico napoletano) dove aveva iniziato la sua attività universitaria, dopo la laurea conseguita nell'Università di Napoli Federico II, proveniente dagli studi classici del Liceo Tasso di Salerno e dalla culla della civiltà greco-latina di Parmenide e Zenone nell'antica Elea-Velia, attuale Ascea, nel Cilento costiero.

di Maurizio Eufemi

A neppure 4 anni dalle megafusioni bancarie realizzate nella fase del Governo Prodi affiorano le prime contraddizioni su scelte che poggiavano su equilibri sottili e precari. Lo status quo viene messo pesantemente in discussione dal travolgente successo elettorale della Lega che ha creato le condizioni che intaccare assetti di potere cristallizzati e tesi a marginalizzare la politica attraverso alchimie inventate per consolidare la autoreferenzialità delle Fondazioni bancarie.

Il verdetto elettorale sta progressivamente mutando la rappresentanza sul territorio e di conseguenza la difesa degli interessi. Dal controllo del territorio ne derivano opzioni più robuste per una più forte presenza negli organi sociali. Il sistema bancario attraverso la architettura della foresta partecipata delle fondazioni bancarie deve oggi fare i conti non lo strumento classico della opa di mercato, ma con una opa istituzionale e territoriale. Di qui vengono i turbamenti di chi cerca di ridimensionare a beghe provinciali la richiesta di nuovi assetti mettendo in discussione un sistema duale come nel caso di Banca Intesa che non ha prodotto un progressivo avvicinamento delle posizioni tra i principali azionisti, quanto una rivendicazione di cambiamento nel vertice del consiglio di gestione della rappresentanza torinese.

Ma davvero si può pensare che la difesa della territorialità piemontese fosse sufficiente con il mantenimento a Torino della sede legale del Gruppo bancario e della Banca dei territori, la ubicazione del grattacielo firmato Renzo Piano ed il centro informatico o se invece gli interessi in gioco siano ben altri ed accentuati dalla successiva crisi economica che ha evidenziato i limiti

della fusione?. O non fu fatto forse un errore rinunciando ad un più forte carattere internazionale della banca con la presenza di un socio internazionale privilegiando al contrario la grande dimensione regionale e quindi la spinta ai regionalismi conflittuali con tutte le conseguenze che ne derivano?. Se inoltre vi sia rispondenza tra programmi del primo piano industriale e risultati conseguiti. E' ben altra la posta in gioco!

C'è oggi il pericolo non che il sistema bancario sia esposto al dominio della politica ma piuttosto che sulla politica si scarichino le tensioni di poteri che non vogliono essere messi in discussione neppure dalla volontà del popolo che si esprime attraverso gli strumenti democratici. Preferiamo l'opa istituzionale e territoriale fondata sulle scelte degli elettori all'opa manageriale.



segue da pag. 1
Finanziaria 2010

f) abolendo le provincie (o province) ritenute da tutti inutili e ridimensionando comunità montane che anche al Nord si "affacciano" sul mare;

g) tenendo conto che già esiste il federalismo fiscale perché tutti paghiamo addizionali a Regioni e Comuni.

Sono questi soltanto alcuni punti che potrebbero quasi pareggiare la manovra della finanziaria 2010, evitando di mettere le mani in tasca ai soliti noti, nel mentre la RAI si appresta a pagare a carico del contribuente cifre a 7 zeri (e non 6 come hanno detto i giornali) a dipendenti scomodi, ridimensionando liquidazioni record da 13 miliardi a 38 miliardi di vecchie lire ai Cimoli (Trenitalia), Gamberale (Autostrade), De Benedetti (Telecom), Nincato (ENI), Scaroni (ENEL), Cattaneo (RAI) e via dicendo.

La DIRSTAT riunirà i propri organi statutari per decidere l'azione di sciopero rammentando che l'ultima volta che i dirigenti pubblici (anni fa) scioperarono il Governo andò via.

Le "manovre" caro Governo vanno fatte con equità: al di fuori di ciò è ingiustizia e caos.

IL SEGRETARIO GENERALE DIR-STAT/CONFEDIRSTAT
Arcangelo D'Ambrosio

P.S.

1) Il documento politico che sarà elaborato quando si avranno notizie "certe" terrà conto di suggerimenti e opinioni;

segue a pag. 11

Finanziaria 2010

Dure misure per il personale del pubblico impiego Comunicato del Segretario Generale aggiunto

NEL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE VI E' LA CONFERMA ALLE DURE MISURE PREVISTE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO CHE BREVEMENTE RIASSUMIAMO:

1- BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI INDIVIDUALI, COMPRENSIVE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO FINO A TUTTO IL 2013 (PER L'INTERO TRIENNIO CONTRATTUALE 2010-2012 E PER UN ANNO DEL SUCCESSIVO TRIENNIO) PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INSERITE NEL CONTO ECONOMICO;

2- BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE 2010-2012 IN TUTTI I COMPARTI, FATTA SALVA L'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE;

3- BLOCCO DEL TURN-OVER FINO AL 2014;

4- SOPPRESSIONE E ACCORPAMENTO DI ENTI PUBBLICI CON CONSEGUENTE MOBILITA' DI PERSONALE;

5- INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE CON FINESTRE DI USCITA PER LE PENSIONI DI ANZIANITA' E DI VECCHIAIA POSTICIPATE DI UN ANNO;

6- DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE PER SOMME SUPERIORI A 90.000 EURO;

7- APPLICAZIONE DELLE REGOLE SUL TFR VIGENTI NEL SETTORE PRIVATO;

8- TAGLI LINEARI ALLE RISORSE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

IL COMPLESSO DI QUESTE E DELLE ALTRE NUMEROSE NORME DI DETTAGLIO CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE DIMOSTRANO COME IL PESO MAGGIORE DEI SACRIFICI RICADA SUI DIPENDENTI PUBBLICI CHE PAGHERANNO CIRCA IL 50% DELL'INTERA MANOVRA ECONOMICA

· I DATI FORNITI DAL GOVERNO PER GIUSTIFICARE IL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI, SECONDO CUI NEL PUBBLICO IMPIEGO CI SAREBBERO STATI AUMENTI SUPERIORI DI QUASI IL DOPPIO RISPETTO A QUELLI REGISTRATI TRA I PRIVATI SONO SBAGLIATI E SCORRETTI POICHE' NON PRENDONO IN CONSIDERAZIONE:

- I PERIODI DAL 1991 AL 1995 IN CUI SI E' REGISTRATO IL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI PER UNA INTERA TORNATA CONTRATTUALE;

- LA DIVERSA COMPOSIZIONE DELLA PLATEA DI DESTINATARI E LA MAGGIORE INCIDENZA DI PERSONALE IMPIEGATIZIO E DIRIGENZIALE NEL SETTORE PUBBLICO;

- LA PRESENZA DI CATEGORIE NON CONTRATTUALIZZATE CHE HANNO RETRIBUZIONI NOTEVOLMENTE PIU' ELEVATE (MAGISTRATI, DIPLOMATICI, PROFESSORI UNIVERSITARI, DIPENDENTI ORGANI COSTITUZIONALI, CARRIERA PREFETTIZIA ECC..)

LE COSE NON STANNO PROPRIAMENTE COME CE LE STANNO RACCONTANDO IN QUESTI GIORNI E COME I MASS MEDIA LE PRESENTANO ALL'OPINIONE PUBBLICA.

CI TROVIAMO DUNQUE DI FRONTE AD UN ATTACCO STRUMENTALE SENZA PRECEDENTI, BASATO SU DATI VERI MA MALE UTILIZZATI, CHE RICHIEDE RISPOSTE FORTI DA PARTE DELLA CATEGORIA. LA NOSTRA NON E' UNA PROTESTA CORPORATIVA MA SI FONDA SU MOTIVI SERI CHE HANNO ALLA BASE LA DIFESA DEL POTERE D'ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI, TRA LE PIU' BASSE IN EUROPA, E DELLA DIGNITA' DI UNA INTERA CATEGORIA DI LAVORATORI.



segue da pag. 1 **L'ITALIA DEL PRIVILEGIO E' IN PIEDI!**

Analoghi "escamotages" stanno verificandosi anche in altri settori, che qui sarebbe troppo lungo elencare.

Per entrare nel merito della Finanziaria stessa, l'impianto generale della norma riguarda quasi totalmente e direttamente i dipendenti statali in quanto, come si evince da una attenta lettura del provvedimento, gli enti locali, alti Enti e le alte rendite dei dirigenti privati sarebbero soltanto indirettamente toccate (come e quando è tutto da verificare).

In conclusione, la impostazione della legge finanziaria andrebbe globalmente rigettata; tuttavia questa Federazione intende segnalare alcune gravi ed evidenti anomalie.

CAPO II

Art. 5 (economia negli organi costituzionali di Governo e negli apparati politici)

- a) appare irrisoria e priva di significato la riduzione del 10% di cui ai primi 4 commi.
- b) Al comma 5 andrebbe chiarito che ogni seduta non può essere che riferita ad una intera giornata eliminando il "gettone" di 30 euro qualora la seduta avvenga in orario di servizio.
- c) Al comma 6 occorrerebbe mettere un limite alle indennità massime di Sindaci, Consiglieri su cui parametrare le altre indennità. Per fare un esempio: non è pensabile parametrare tali indennità su quella di un Presidente di una provincia del Trentino che percepisce bene 25.000 euro al mese d'indennità.

Art. 6 (riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

- a) al comma 7 (valorizzazione professionalità interna) considerare l'affidamento di

incarichi in assenza di presupposti non solo quale illecito amministrativo - ma anche come illecito penale.

Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di Enti ed organismi pubblici)

- a) al comma 6 disporre che i posti corrispondenti all'incarico soppresso non possono essere trasformati in posti di livello dirigenziale generale, (sarebbe in contrasto con la riduzione di posti dirigenziali in essere prevista da ripetute disposizioni) in cui confluirebbero sicuramente politici e sindacalisti, (anche senza titoli), attualmente ricoprenti tali incarichi.

CAPO III

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 9 Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

- a) Tutti i commi concernenti riduzioni retributive e congelamenti andrebbero rivisitati e soppressi in quanto non aderenti - ad avviso della scrivente - alle norme costituzionali per i motivi espressi in premessa. Conseguenze:

- b) Comma 37 che così recita: fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del contratto scuola previste dagli articoli 82 e 83 del CCNL 2006-2009 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Tale disposizione andrebbe estesa a tutti i dipendenti pubblici in quanto è impensabile che uno specifico confronto contrattuale, riguardi soltanto il comparto Scuola (quindi neppure riferito all'intero Dicastero).

Art. 12 (Interventi in materia previden-

ziale)

- a) al comma 7 è impensabile diluire il trattamento di fine rapporto in tre rate in presenza di precisi impegni familiari assunti dagli interessati. In ogni caso occorrerebbe inserire una clausola di garanzia-salvataggio da apporre ad eventuali richieste d'indennizzi per impegni purtroppo già assunti e non onorabili a seguito della norma.

- b) Comma 9: consentire agli aventi diritto la presentazione delle domande di cessazione del servizio entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge: solo quando ci sarà "certezza del diritto" (a norma approvata si potrà decidere del proprio futuro di dipendente).

- a) Comma 10: chiarire che le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1.1.2011 vengono assoggettate alla aliquota del 6,91% soltanto per la parte decorrente da tale data, applicando invece per il diritto pregresso le aliquote previste, qualora più favorevoli.

Le predette osservazioni emergono da una prima veloce lettura del provvedimento, fermo restando che riuniti gli organi statutari questa Federazione Dirstat/Confedirstat si riserva di integrare la proposta in esame.

Fermo restando le riserve di ordine politico su tutto il Provvedimento che mantiene intatta e in piedi "l'Italia dei privilegi" a discapito dell'Italia che lavora, non solo nei Ministeri.

Il Segretario Generale
Dirstat/Confedirstat

Dott. Arcangelo D'Ambrosio

segue da pag. 2
Delibera Consiglio Nazionale Sipdap/Dirstar

RITIENE

tuttavia che l'applicazione estensiva erga omnes dell'istituto, seppur sollecitata e supportata dalle sentenze dei giudici, possa scaturire unicamente da un'iniziativa politica che si concretizzi con l'istituzione dell'apposito comparto di contrattazione perfettamente compatibile con il nuovo sistema meritocratico introdotto dalla riforma Brunetta;

PRENDE ATTO

che, contrariamente alle premesse, la riforma Brunetta del pubblico impiego, intesa a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ha finito per privilegiare quasi esclusivamente l'aspetto punitivo su quello premiale;

ESPRIME

un giudizio pesantemente negativo sul contratto dei dirigenti, chiuso in forte ritardo, e contenente per lo più norme impositive di nuovi doveri cui si collegano nuove e più penalizzanti sanzioni di natura economica e disciplinare;

STIGMATIZZA

l'atteggiamento del governo che, con la politica dell'attesa, ha di fatto tagliato somme già stanziati e contrattate, riguardanti periodi negoziali precedenti, che costituivano un diritto acquisito da parte dei dirigenti;

RESPINGE

la politica dei tagli "orizzontali" delle posizioni dirigenziali in tutte le amministrazioni, sanciti dal decreto Brunetta, senza tener conto che in alcune di esse il rapporto tra dirigenti e restante personale è notevolmente più basso che in altre (Enti Locali 1/5, Agenzia Entrate 1/16, Agenzia Dogane 1/50);

AUSPICA

la pronta pubblicazione del bando di concorso per 69 Dirigenti presso l'Agenzia delle Dogane e si augura che lo stesso sia formulato in modo da favorire la piena valorizzazione delle professionalità esistenti in questa Amministrazione;

SOLLECITA

l'Amministrazione ad adottare criteri e tempi certi di attuazione delle procedure relative agli sviluppi economici all'interno delle Aree di cui all'accordo sottoscritto in data 31/3/2010.

ESPRIME

forte preoccupazione per la costante riduzione del personale negli Uffici di terzo livello a fronte del trasferimento di nuove e maggiori competenze avvenuto con il regolamento di applicazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/90;

AUSPICA

che gli Uffici delle Dogane, sempre più fulcro dell'azione amministrativa anche a seguito della recente delega

della quasi totalità dei procedimenti, siano, nell'ambito dell'avviata ristrutturazione organizzativa, posti al centro della riforma e non oggetto di appesantimenti se non, paradossalmente, penalizzati da parte delle strutture sovraordinate;

INVITA

l'Amministrazione a costituire un gruppo di lavoro che possa elaborare in tempi brevi e comunque in concomitanza del completamento della riorganizzazione in atto, una profonda revisione delle posizioni retributive dei dirigenti degli uffici periferici collocati da molti anni nella quarta fascia retributiva;

ESPRIME

forte preoccupazione per le possibili conseguenze derivanti da una non coerente individuazione dei differenti profili di responsabilità conseguenti alla messa a disposizione delle risorse proprie comunitarie in applicazione del Reg. CE 2028/04;

RICHIAMA

consequentemente l'attenzione sull'opportunità di impedire l'automatismo del trasferimento della responsabilità patrimoniale dello Stato per impegni assunti nei confronti della Comunità sui funzionari, esponendo questi ultimi per condotte che, all'epoca dei fatti, non potevano essere idonee, secondo diritto, ad integrare o anche solo prospettare una responsabilità contabile;

CHIEDE

di valutare la possibilità di ampliamento delle esigue posizioni organizzative previste (solo 8), sulla scia dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate che, nell'ambito del proprio processo di riorganizzazione ha individuato oltre 3000 incarichi ai quali riconoscere una retribuzione di posizione di circa 7500 euro l'anno;

RAPPRESENTA

l'illegittimità delle attuali ritenute per malattia applicate ai reggenti che, basata su una non corretta articolazione delle voci stipendiali, determina trattenute esorbitanti in evidente contrasto con il contratto individuale che dispone, invece, la sostanziale applicazione, per la parte economica, del CCNL dirigenza, con l'unica eccezione, espressamente prevista, per il trattamento di fine rapporto e pensionistico e la disciplina delle dimissioni;

EVIDENZIA

che, in costanza dell'attuale formula contrattuale adottata dall'Agenzia per i reggenti, questa O.S. si riserva di rappresentare ai vertici dell'Agenzia la necessità di un immediato intervento a sanatoria delle indebite trattenute effettuate ad oggi ai soggetti rappresentati, nonché ogni altra opportuna iniziativa in merito;

STIGMATIZZA

l'accordo stipulato dall'Agenzia delle Dogane con le OO.SS. in merito all'avvio di una fase sperimentale del sistema di valutazione dei dipendenti in (pre)-attuazione del D.Lgs. citato effettuata in contrasto con l'art. 13 D.Lgs. n. 150/2009 che prevede

l'istituzione di una apposita commissione per la valutazione, che indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione;

VALUTA

ancor più negativamente la conseguente decisione dell'Amministrazione di legare l'erogazione del salario accessorio del secondo semestre 2010 a tale sistema di valutazione;

AUSPICA

che l'Amministrazione bandisca ulteriori concorsi pubblici finalizzati ad acquisire professionalità tecniche (ingegneri, periti chimici ed elettronici, ecc.) che possano supportare adeguatamente le specificità istituzionali ed operative connaturate alle funzioni ed alle competenze dell'Agenzia delle Dogane (ad esempio attività di verifica e controllo, procedure autorizzatorie di depositi doganali e fiscali);

INVITA

la Segreteria ad attivare tutte le più opportune iniziative finalizzate a sancire il riconoscimento del recupero del riposo settimanale nei casi in cui lo stesso non venga fruito a causa dello svolgimento di una missione che comporti obbligatoriamente l'effettuazione del viaggio in un giorno festivo.

Ruolo ad esaurimento Trattamento pensionistico

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07003 presentata da ANTONIO DI PIETRO mercoledì 28 aprile 2010, seduta n.313

DI PIETRO, PALADINI e PORCINO.

- Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dispone testualmente che le pensioni ordinarie per i funzionari statali già appartenenti alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate dei cosiddetti ruoli ad esaurimento vanno liquidate «sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente», ora dirigente di seconda fascia;

nella fattispecie, si tratta di una norma speciale intesa a garantire un giusto risarcimento morale e materiale ai soggetti interessati che, pur appartenendo alla carriera diretti e pur avendo svolto compiti non estranei all'area operativa della dirigenza (vedi sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 19 settembre 1997), non vennero a suo tempo inquadrati, per carenza di posti disponibili, nelle corrispondenti qualifiche previste dall'articolo 59 dello stesso testo legislativo, e furono quindi gravemente discriminati rispetto ai loro ex colleghi direttivi che conseguirono tale inquadramento solo grazie alla loro maggiore anzianità di servizio;

la base retributiva da prendere in

considerazione per il calcolo dell'importo pensionistico deve corrispondere alla sommatoria dei soli emolumenti di natura fissa e continuativa dell'ex primo dirigente, pari, cioè, al trattamento economico fondamentale spettante a quest'ultimo a prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali;

la circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, che regola la materia sul piano amministrativo, pur avendo previsto che le pensioni in parola vanno commisurate, oltre che alla RIA maturata al 30 novembre 1995, al predetto trattamento economico fondamentale, ha ommesso di includere, tra le voci relative, la parte fissa o minima della retribuzione di posizione, che rappresenta, invece, una delle sue componenti strutturali, essendo corrisposta in misura uguale per tutti i dirigenti della medesima fascia (si veda la decisione del Consiglio di Stato n. 14 dell'11 dicembre 2006) e riconosciuta comunque a questi ultimi, perfino nei casi di aspettativa (si veda il parere del direttore dell'ufficio ruolo unico dirigenza n. 175-2003 del 5 giugno 2003) o durante i periodi in cui essi sono distaccati presso altra sede di servizio e sollevati dai propri compiti di direzione (si veda la lettera della ragioneria generale dello Stato n. 64581 del 7 giugno 2002);

peraltro, detta quota retributiva riproduce esattamente l'indennità di funzione dirigenziale ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che fino al 30 novembre 1995 è stata regolarmente resa pensionabile in favore del personale di cui trattasi, a prescindere dall'effettivo esercizio di dette funzioni;

tale circolare - le cui direttive avevano già a suo tempo formato oggetto di fondate riserve da parte dell'Avvocatura generale dello Stato con lettera n. CS 19437/01-414 del 10 dicembre 2001 - viene tuttora duramente contestata dai rispettivi destinatari per gli effetti gravemente riduttivi da essa prodotti arbitrariamente sulla misura delle loro già esigue pensioni, a causa di un'applicazione della norma che le regola sul piano legislativo che appare agli interroganti distorta;

a conferma della legittima collocazione della retribuzione di posizione di parte fissa o minima tra le voci del trattamento economico fondamentale dell'ex primo dirigente, si possono citare - oltre alle norme di contrattazione collettiva vigenti in materia (articolo 37, comma 2, del CCNL 5 aprile 2001 - biennio 1998/1999 e articolo 1, comma 2, del CCNL 5 gennaio 2001 - biennio 2000/2001) - svariate altre fonti significative, tra cui principalmente:

a) la deliberazione n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004 con cui la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, traendo spunto dalle predette norme collettive, ha stabilito che la retribuzione di posizione è composta di due parti: «una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA e di una parte variabile, ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio»;

b) 13 sentenze emesse negli anni dal 2003 al 2007, dalle sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei conti per le regioni Lazio, Lombardia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Molise e Toscana (una di esse ha anche riscosso il pieno assenso dell'Avvocatura generale dello Stato con lettera n. CS 24351/04 Sezione 7 del 17 maggio 2004) in base alle quali i ricorrenti - tutti ex funzionari dei ruoli ad esaurimento - hanno visto accogliere le proprie istanze con il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del loro trattamento di quiescenza

segue a pag. 8



E alla fine l'UDC rimase senza rappresentanza regionale in Piemonte

Dopo l'uscita di Franco Guida prima e di Deodato Scanderebecch nei giorni scorsi, l'UDC rimane senza rappresentanza regionale in Piemonte.

Non è cosa insignificante. E' il risultato finale della scelta verticistica di allearsi con il PD e di puntare alla elezione di Mercedes Bresso alla Presidenza attraverso il ticket con Teresio Delfino, già sottosegretario alla Istruzione del ribaltone con il Governo D'Alema nel 1998 e già sottosegretario all'agricoltura con Alemanno Ministro nel Governo Berlusconi 2001-2006. L'elettorato piemontese non gradisce questa facile mutevolezza dei comportamenti politici.

Non si può stare alla opposizione di Mercedes Bresso per una legislatura e poi diventarne alleati in quella successiva.

Le persone portano avanti le politiche ma soprattutto i propri valori, la propria storia personale, i propri convincimenti.

segue a pag. 11

segue da pag. 7
**Ruolo ad esaurimento
Trattamento pensionistico**

con il computo nella base pensionabile della retribuzione di posizione di parte fissa o minima, proprio perché considerata elemento costitutivo del trattamento economico fondamentale del dirigente e non legata allo svolgimento delle funzioni dirigenziali;

c) 4 sentenze emesse in precedenza dai TAR del Lazio e della Liguria in cui è stato sostenuto che la retribuzione di posizione concorre a formare inscindibilmente il trattamento economico del dirigente, quale emolumento «fisso, continuativo, costante e generale» spettante al dirigente stesso «in ogni caso», anche soltanto per l'espletamento di «funzioni di studio o consulenza, ispettive o comunque non operative», funzioni, peraltro, attribuite al personale dei ruoli ad esaurimento ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, trasfuso nell'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

d) la lettera della ragioneria generale dello Stato n. 128654 del 24 agosto 1999 a firma Monorchio, che attribuisce al predetto emolumento le identiche caratteristiche di cui al punto precedente;

e) le sentenze n. 31/09, n. 162/09 e n. 163/09 del 21 novembre 2008, emesse dalla III sezione centrale d'appello della Corte dei conti, con le quali viene espressamente dichiarato che la retribuzione di posizione è inclusa «per legge» nel trattamento economico fondamentale del personale dirigenziale;

f) la più recente sentenza n. 93/10 del 24 novembre 2009 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna, esattamente conforme a quelle testé citate;

g) la circolare n. 7/2008 del 17 luglio 2008 con cui lo stesso dipartimento della funzione pubblica, nel disporre in ordine alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, ha espressamente dichiarato che tra le voci del trattamento economico fondamentale dei dirigenti rientra anche la retribuzione di posizione di parte fissa, contrariamente a quanto risulta dalla circolare in contestazione;

del resto, appena pochi mesi dopo l'emanazione della circolare n. 12/2000 il dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001, aveva già modificato il proprio parere espresso nella circolare stessa, dichiarando di ravvisare nella retribuzione di posizione di parte fissa o minima «le caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta» e di considerare tale quota minima «come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento»;

lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, spinto dall'esigenza

di assicurare al personale de quo il riconoscimento di un diritto da non ignorare, non mancò di assumere concrete iniziative ai fini di una revisione della contestata circolare, trasmettendo alla ragioneria generale dello Stato - per «il preventivo assenso» - una «bozza» di circolare integrativa in cui veniva inserita, tra le voci del trattamento economico fondamentale del dirigente, la «retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista», pari alla sua parte fissa;

a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato, con lettera n. 23330 del 10 marzo 2002, concordava pienamente con quanto prospettato dalla funzione pubblica, dichiarando, tra l'altro: «Invero, con la previsione - operata di recente dal CCNL 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione, si può sostenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, sembra assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato»;

nonostante l'orientamento favorevole degli organi innanzi citati, detentori della massima competenza giuridico-amministrativa in materia, la circolare n. 12/2000 non venne modificata a causa di una posizione di rigido rifiuto da parte degli uffici centrali del Ministro dell'economia e delle finanze, che, richiamando alcune sentenze contrarie della magistratura contabile, sostennero che la retribuzione di posizione, anche nei suoi valori fissi o minimi, non poteva comunque essere resa pensionabile, neanche nei suoi valori fissi o minimi, nei confronti dei funzionari dei ruoli ad esaurimento, in quanto comunque connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, conseguente all'inquadramento nei ruoli della dirigenza;

tale motivazione, peraltro ritenuta sostanzialmente infondata, appare di assai dubbia pertinenza alla fattispecie in esame, in quanto non tiene conto di un fattore di importanza determinante e, cioè, che il predetto articolo 73 fu introdotto nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 quale misura di salvaguardia diretta a compensare i funzionari dei ruoli ad esaurimento proprio del loro mancato inquadramento nei ruoli dirigenziali;

stante la grave difformità di giudizio esistente in materia sia sul piano amministrativo che su quello giurisdizionale, si è venuta a creare una grave ed intollerabile discriminazione tra soggetti che, pur avendo rivestito durante la loro attività di servizio posizioni assolutamente identiche quanto a responsabilità e a livello qualitativo delle relative prestazioni, percepiscono trattamenti pensionistici differenziati a seconda di come la norma in questione - peraltro di facile lettura - viene di volta in volta interpretata da questo o da quel magistrato contabile o funzionario ministeriale;

tale discriminazione è ancora meno accettabile se si considera che mentre in base alla circolare n. 12 del 2000 i rispettivi destinatari continuano a percepire - da oltre 9 anni - una pensione di importo ridotto rispetto a quello dovuto per legge, un ben diverso trattamento viene invece già da molto tempo riservato, con il beneplacito degli stessi organi amministrativi responsabili, a talune particolari categorie privilegiate della stessa carriera direttiva dello Stato, quali, ad esempio, i funzionari direttivi di ragioneria in forza al Ministero dell'interno (si veda lettera della ragioneria generale dello Stato n. 60911 del 3 ottobre 2002 e lettera del dipartimento della funzione pubblica n. 2936/10/BC del 29 ottobre 2002) ed altri funzionari pubblici;

segue a pag. 11

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05740 presentata da LUIGI BOBBA

Lunedì 18 gennaio 2010, seduta n.267 - BOBBA. -

Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha introdotto nell'ordinamento amministrativo la vicedirigenza dello Stato, stabilendo che «la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento...»;

il predetto articolo è stato ripreso nel decreto attuativo alla legge delega n. 15 del 2009 relativa al pubblico impiego, pertanto l'articolo 17-bis del decreto legislativo 165 del 2001 è rimasto invariato;

con la riforma della dirigenza attuata dalla legge 15 luglio 2002 n. 145 si introduce l'area separata della vicedirigenza che modifica sostanzialmente la struttura del pubblico impiego che, prima dell'introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi nei due blocchi contrapposti di dirigenti e degli altri dipendenti affidati ad un sistema uniforme di contrattazione collettiva;

l'introduzione del termine «separata» per l'area della vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questa categoria nel Contratto di comparto, bensì in una contrattazione specifica; la ratio della norma risiede nell'impossibilità di definire il rapporto di lavoro del personale direttivo mediante gli strumenti utilizzati dal

contratto di comparto, in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli del dirigente piuttosto che a quelli degli impiegati;

la vicedirigenza, pertanto, non è un'area funzionale interna al contratto del personale livellato, bensì un'area contrattuale separata da questo contesto, completamente autonoma oppure inserita, a budget separato, nell'area della dirigenza;

la figura del vicedirigente, indispensabile in una organizzazione efficiente ed efficace, dovrebbe rappresentare l'area dei quadri direttivi dell'Amministrazione italiana;

nella sentenza 4399 del 7 marzo 2008 del tribunale di Roma, veniva riconosciuto a 82 funzionari del Ministero dei beni culturali e ambientali la qualifica di vicedirigente e il risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in euro 15.000;

nella sentenza 12847 del 17 luglio 2009, il tribunale di Roma confermava il proprio orientamento in tema di vicedirigenza nell'impiego pubblico, attribuendo un valore immediatamente precettivo all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dalla disciplina dell'istituto della vicedirigenza in sede di ccnl, e disapplicando l'articolo 8 della legge 15 marzo 2009. Secondo il Tribunale di Roma la lesione della posizione giuridica del lavoratore deriverebbe proprio dall'illegittima inapplicabilità della disposizione di legge, nelle more di una disciplina contrattuale che non sarebbe necessaria. L'articolo 17-bis del decreto citato, non sarebbe una norma meramente programmatica, bensì «si tratterebbe di fonte idonea ad istituire direttamente l'area stessa avendo già determinato i requisiti soggettivi dei dipendenti da inserire nella stessa»; il tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella sentenza del 3 febbraio 2009, specificava che: «i ricorrenti legittimamente, dunque, lamentano il danno derivante dalla mancata attribuzione della qualifica spettante. La mancata attuazione della disciplina della nuova area professionale in sede contrattuale va qualificata come condotta inadempiente»;

la regione Sicilia a seguito della sentenza n. 488 del 2009 del Consiglio di Giustizia amministrativa istituisce la vicedirigenza;

ad oggi la vicedirigenza risulta sia stata introdotta nelle regioni Puglia e Liguria, oltre alla Sicilia;

secondo le sentenze sopracitate e l'interpretazione autentica della legge, si demanda alla contrattazione collettiva la sola disciplina e non l'istituzione della posizione lavorativa, che risulta automatica secondo la normativa di riferimento;

la Comunità Europea, con vari atti di indirizzo, ha già più volte censurato il comportamento dell'Italia, in quanto l'unica in Europa a non aver previsto, nell'ordinamento pubblico, l'area dei quadri nel comparto pubblico; la direttiva n. 36 del 2005 sulle alte professionalità, concernente sia il settore pubblico che privato, recepita in Italia con legge comunitaria, ha previsto all'articolo 17 lettera e);

il riconoscimento di uno status normativo ed economico diverso per chi svolge da cinque anni funzioni diret-

tive o di quadro;

appare all'interrogante lesivo del principio di uguaglianza il fatto che l'attuazione della legislazione, nazionale ed europea, sia stata assicurata solo in alcune regioni italiane;

appare altresì lesivo dei principi di efficacia e di efficienza della pubblica amministrazione, che i funzionari pubblici, già per legge dirigenti, debbano adire il giudice ordinario per veder realizzato e applicato un proprio diritto, con conseguente risarcimento del danno, a scapito dell'erario pubblico -;

come mai in Italia venga disattesa non solo la normativa nazionale, ma anche quella comunitaria;

se i ministri interrogati non ritengono opportuno porre in essere quanto necessario per garantire nel settore pubblico a tutti i lavoratori, aventi i requisiti, lo status di vicedirigenti dello Stato.(4-05740)

Risposta scritta pubblicata lunedì 1 marzo 2010 nell'allegato B della seduta n. 291

All'Interrogazione 4-05740 presentata da LUIGI BOBBA

Risposta. - In merito all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale si chiedono chiarimenti circa la mancata applicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza per il personale laureato appartenente alle posizioni economiche C2 e C3 con 5 anni di anzianità in dette posizioni o corrispondenti qualifiche 8a e 9a, si rappresenta quanto segue.

L'interrogante ritiene che il predetto articolo non costituisca una norma meramente programmatica bensì una fonte idonea ad istituire direttamente l'area della vicedirigenza, essendo già determinati i requisiti soggettivi dei dipendenti da inserire nella stessa. Cita in proposito la sentenza n. 4399, del 7 marzo 2008, del Tribunale del lavoro di Roma (nonché la sentenza del 3 febbraio 2009 del Tribunale del lavoro di Napoli), che ha riconosciuto a 82 funzionari del Ministero dei beni culturali e ambientali la qualifica di vicedirigente e il risarcimento dei danni nonché la sentenza n. 12847, del 17 luglio 2009, con la quale il medesimo Tribunale ha confermato il proprio orientamento, attribuendo valore immediatamente precettivo all'articolo 17-bis sopra citato, prescindendo dalla disciplina dell'istituto in sede di Contratto collettivo nazionale del lavoro e disapplicando, contestualmente, l'articolo 8 della legge n. 15 del 2008.

Segnala, inoltre, che - a seguito della sentenza n. 488 del 2009 del Consiglio di giustizia amministrativa - la regione Sicilia ha istituito l'area della vicedirigenza ed a tutt'oggi anche le regioni Puglia e Liguria risultano aver istituito detta nuova area. Ciò comporterebbe la lesione del principio di uguaglianza per i cittadini appartenenti alle altre regioni.

segue a pag. 9



segue da pag. 8
Interrogazione a risposta scritta
4-05740 presentata da

LUIGI BOBBA

Rappresenta, infine, che la Comunità europea con vari atti di indirizzo ha censurato il comportamento dell'Italia, in quanto l'unica in Europa a non aver previsto nell'ordinamento pubblico, l'area dei quadri e ricorda che la direttiva n. 36 del 2005 sulle alte professionalità recepita con legge comunitaria ha previsto all'articolo 17, lettera e), il riconoscimento di uno status normativo ed economico diverso per chi svolge da cinque anni funzioni normative o di quadro.

Dall'esame del dettato normativo in argomento discende che l'istituzione della vicedirigenza è demandata alla contrattazione collettiva previa prefigurazione al soggetto deputato ad avviare le trattative, cioè l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di apposito atto di indirizzo da parte dei competenti Comitati di Settore.

Tale lettura è adesso ulteriormente suffragata dall'articolo 8 della legge n. 15 del 2008, con la quale è stata fornita l'interpretazione autentica dell'articolo 17-bis sopra citato «nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo».

Precisa, inoltre, l'articolo in esame, che il personale che ne abbia i requisiti può accedere alla vicedirigenza soltanto previa costituzione dell'area da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

Da ciò consegue l'inesistenza di un diritto soggettivo all'inquadramento, il quale potrà sorgere solo allorché la contrattazione collettiva costituirà l'apposita area.

Detto diversamente il citato articolo 8 ha ribadito che la materia della vicedirigenza è disciplinata «esclusivamente» nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento e che a quest'ultima il legislatore del 2002 ha inteso attribuire la mera «facoltà» di introdurre nel Contratto collettivo nazionale di lavoro una specifica previsione costitutiva dell'area in esame.

Secondo la normativa de qua, pertanto, il personale in possesso dei requisiti non può vantare alcun diritto al riconoscimento della qualifica di vicedirigente, poiché la contrattazione collettiva nazionale non ha ancora istituito la relativa area, né in relazione al comparto Ministeri, né in relazione ad altri comparti.

Appare chiara, infine, la competenza della contrattazione collettiva per la predisposizione dell'area, l'istituzione della figura professionale e la doverosità dell'attività istituzionale tesa alla predisposizione degli atti di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'istituzione dell'area della

vicedirigenza.

Per ciò che riguarda, nello specifico, tale ultimo aspetto, si rappresenta che il Dipartimento funzione pubblica, in qualità di comitato di settore, ha adempiuto attraverso l'emanazione di un apposito atto di indirizzo all'Agenzia per le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione per la costituzione dell'area vicedirigenziale nel comparto Ministeri.

Analogamente si è disposto attraverso l'atto di indirizzo del 7 maggio 2007, relativa al Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 2006-2009.

Per ciò che attiene, invece, al successivo accordo fra le parti, appare pleonastico evidenziare che la articolo 39 della Costituzione.

Le parti contrattuali, in specie, non hanno inteso disciplinare la vice dirigenza attraverso il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 luglio 2007, ma hanno rinviato tale adempimento ad una sequenza negoziale successiva (cfr. l'articolo 37), che per dottrina e giurisprudenza costante integra il contratto collettivo essendo espressione della volontà delle parti di esercitare in più fasi il mandato negoziale.

Tuttavia questa sequenza contrattuale, non ha avuto seguito.

In merito alla giurisprudenza citata dall'onorevole interrogante, sembra opportuno ricordare che, ex adverso, altri giudici del lavoro hanno ritenuto non sussistente il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell'area della vicedirigenza (cfr.: Tribunale di Roma, sentenza n. 21125 del 2007; Tribunale di Grosseto, sentenza 8 febbraio 2007; Tribunale di Grosseto, sentenza del 23 febbraio 2009; Tribunale di Torino, sentenza 30 luglio 2009).

Inoltre, lo stato giuridico del personale costituisce materia ascrivibile all'ordinamento civile, su cui è competente la legislazione statale. Per cui stupisce la circostanza che alcune regioni, con proprie leggi, abbiano istituito l'area della vicedirigenza. In ogni caso si tratta di materia devoluta all'autonomia collettiva e la legge ha previsto al riguardo un iter procedurale articolato che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina dell'area vicedirigenziale.

Un'ulteriore notazione occorre effettuare con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che ha «disapplicato» l'articolo 8 della legge n. 15 del 2009.

L'ordinamento conosce un potere di disapplicazione esclusivamente con riferimento agli atti amministrativi in caso di illegittimità degli stessi accertata dal giudice ordinario (articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E), ma nessuna legge prevede un analogo potere nei confronti di norme di legge.

Al riguardo si richiama la giurisprudenza costituzionale in tema che ha escluso il potere di disapplicare le leggi ritenute illegittime (ex multis Corte costituzionale n. 285/1990).

L'esercizio di un tale potere per il Giudice delle leggi integra una violazione delle norme costituzionali. In questi casi le norme di legge verrebbero trattate alla stregua di atti amministrativi ed il Giudice eserciterebbe «un potere del tutto abnorme, non previsto nel nostro ordinamento costituzionale, con palese violazione degli articoli 101, secondo comma, e 117, primo comma, 134 della Costituzione».

Non può pertanto condividersi la scelta, operata dalla sentenza in questione, di disapplicare sostanzialmente la disposizione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che istituisce la vicedirigenza e che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina della materia.

Infine, con riferimento alla direttiva europea citata dall'onorevole interrogante, n. 36 del 7 settembre 2005, articolo 17 lettera e), recepita con legge comunitaria, si ritiene che la stessa, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non sia attinente alla materia in oggetto.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.

segue da pag. 3

sono ammessi a partecipare anche gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 1975 e del 31 dicembre 1976.

Art. 2

Il concorso speciale per esami si svolgerà secondo due prove, di cui la prima scritta, diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di 7 questioni connesse all'attività dell'amministrazione cui appartengono e la seconda consistente in un colloquio sui servizi di istituto.

Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno il punteggio di otto decimi nella prova scritta. Il concorso non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove,

I posti eventualmente non conferiti in un anno si sommano alla disponibilità dell'anno successivo.

Art. 3

La Commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di

presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due dirigenti generali. Fungerà da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a « distinto ».

Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, la materia di cui al primo comma del presente articolo resta disciplinata dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Lo scrutinio comparativo di merito da effettuare dai vari Consigli di amministrazione per i posti delle rispettive Amministrazioni, visto che - per fortuna di tutti - il ruolo unico dei dirigenti non è stato ancora costituito. E ciò anche in analogia con quanto stabilito, per i personali delle quattro Amministrazioni per le quali, come abbiamo visto, tale sistema è stato adottato; a favore dei quali si verrebbe a creare, diversamente, una inammissibile discriminazione.

3) In via subordinata, qualora si voglia assolutamente conservare il sistema dell'esame-concorso e ciò sia condizione per ottenere il consenso parlamentare necessario al passaggio della legge, tale concorso sia organizzato per tutti, con la sola esclusione di coloro che negli ultimi cinque anni non abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo »,

con qualunque punteggio.

Le modifiche proposte dalla DIR-STAT:

Art. 1

1° comma

« Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente è conferita, nel limite dei posti disponibili negli anni 1975 e 1976, mediante concorso speciale per esami, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate, rispettivamente alla data del 31 dicembre 1975 e del 31 dicembre 1976, e che abbiano riportato, negli ultimi 5 anni, un giudizio complessivo non inferiore a « ottimo ».

2°, 3° e 4° comma Nessuna modifica.

E' di tutta evidenza perché il provvedimento non ebbe attuazione e occorrerà attendere la legge 301/1984 - quando i comunisti avevano perduto la speranza del sorpasso - per giungere alla norma transitoria, che consentirà a funzionari ormai con 20 e più anni di carriera direttiva di accedere alla dirigenza, alla pari con funzionari con appena otto anni nella carriera stessa: dodici anni e più di "fermata" nelle carriere direttive per colpa della politica, che si rifletteranno in negativo sul futuro dei "direttivi" del tempo.

Nel frattempo, (settembre 1977) il sindacato Dirstat, maggiormente rappresentativo della dirigenza statale, subisce i primi attacchi: il SINDIFER (direttivi e dirigenti delle Ferrovie) si stacca dalla Dirstat per ottenere il parametro retributivo "370" (anziché il parametro 307 attribuito a tutti i direttori di sezione) nel provvisorio ordinamento delle carriere.

Ecco l'articolo riportato su "Riforma Amministrativa" del settembre 1977 intitolato "Buon viaggio al SINDIFER"

Il dott. Giorgio De Chiara, segretario nazionale del SINDIFER il sindacato dei direttivi-ferrovieri, non perde occasione per celebrare il distacco del suo sindacato dalla DIRSTAT e per esaltarne la conquistata « vocazione unitaria »

Intervenendo al 19° congresso nazionale del SAUFI, il sindacato ferroviari della CISL, egli ha dette testualmente: « E' pure opportuno, amici delegati e delegate, farvi presente che il SINDIFER da tempo ha interrotto ogni rapporto con la DIRSTAT, al solo scopo di perseguire una politica Binda cale che presupponga la realizzazione di un assetto sociale più gi attraverso la « partecipazione organica » de. SINDIFER alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL.

In questo quadro, dunque il SINDIFER intende muoversi, per « addivenire all'acquisizione di un contratto unico dei lavoratori ferroviari comprensivo anche delle dirigenza

», e per fare finalmente giustizia del DPR 748, che per il dott. De Chiara è provvedimento « nefasto » e « superato ».

Queste ultime espressioni le abbiamo prese dal suo intervento al 1° XI congresso nazionale SFI-CGILL a Pesaro, lo scorso aprile; dove rivolgendosi ai delegati di quel congresso, notoriamente d'ispirazione e di osservanza comunista il Nostro ha iniziato il suo discorso con la suggestiva apostrofe: « Compagni! ».

La qual cosa deve aver fatte molto piacere agli intervenuti, e, in particolare al « compagno ». Mezzanotte, segretario generale del SFI-CGIL, se, nel documento conclusivo dello stesso congresso si è tenuto a sottolineare con evidente compiacimento: « Il con grasso considera di notevole rilevanza la confermata scelta unitaria compiuta dal SINDIFER »

E' inutile dire che, dopo tale "secessione", il SINDIFER, già aderente alla Dirstat, sparì dalla scena sindacale, risucchiato e annullato dalla CGIL, che aveva cavalcato, diciamo con successo, quella rivendicazione.

Questa triste storia dovrebbe aprire gli occhi anche ai colleghi di oggi che seguono o inseguono il "pifferaio", finendo poi in fondo al mare.

In sintesi: il SINDIFER fece la fine del corvo, che adulato, cedette alla "volpe rossa" il proprio formaggio (e non solo!).



segue da pag. 7
**E alla fine l'UDC rimase senza
rappresentanza regionale in
Piemonte**

Tutto ciò non può essere cancellato con un tratto di penna. Il distacco dei dirigenti fortemente rappresentativi nell'elettorato come Scanderebecch è la naturale conseguenza di operazioni di potere combinate a progetti di ingegneria politica che faticano ad essere recepiti e realizzati in un contesto che esige chiarezza politica e coerenza di comportamenti.

L'operazione politica piemontese, per le forti spinte laiciste di Mercedes Bresso è in controtendenza e per certi versi inspiegabile, rispetto ai recenti approdi all'UDC di esponenti del mondo cattolico fuoriusciti dal PD.

Quello che emerge è il disegno dell'UDC di puntare al gioco delle sostituzioni tra centro e periferia per rinvigorire il rapporto con i quadri regionali e per soddisfare esigenze di ricambio che si combinano con la scelta di progressiva marginalizzazione della la componente ex CDU per sostituirla con parti della ex Margherita.

E' una profonda mutazione genetica del partito di Casini più spostato ormai sul centrosinistra.

La mossa di Scanderebecch ha annullato quella di Via due Macelli di portare Delfino in Piemonte liberando il seggio di parlamentare perché il caso vuole che proprio Scanderebecch sia il primo dei non eletti nel collegio Piemonte due. Per l'UDC al danno si aggiungerebbe la beffa.

Che farà ora Teresio Delfino manterrà il ticket occorre si cambierà strategia?. La vera partita politica per l'UDC si giocherà in quattro regioni, oltre al citato Piemonte, in Liguria, Basilicata e Marche, nelle regioni in cui è stata fatta in modo chiaro la scelta di centrosinistra.

E' in queste regioni che si misurerà quanto elettorato ha seguito Casini nella alleanza con il PD. Del resto l'arrivo di esponenti del PD ha margheritizzato l'UDC e porrà per Casini più problemi di quanto non si possa credere.

Quale è il senso della candidatura Paola Binetti nella Regione Umbria in una battaglia di testimonianza, in una Regione piccola e con numeri elettorali ridotti, se non quello di sbandierare i valori cattolici periferizzandoli anziché spenderli nel gioco grande di Regioni importanti.

E' come sostenere se i cattolici umbri non fossero sufficientemente rappresentativi!

E allora se si vuole portare la battaglia valoriale fino in fondo perché non candidarla in Piemonte bilanciando in modo serio e credibile il laicismo di Mercedes Bresso?

segue da pag. 8
**Ruolo ad esaurimento
Trattamento pensionistico**

ciò non può che contrastare in maniera stridente con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, come viene autorevolmente sostenuto con sentenza n. 1/1999 dell'8-9 gennaio 1999 con la quale la Corte costituzionale, nel dichiarare fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti in merito a una norma di natura pensionistica relativa ad alcuni alti funzionari dello Stato, ha espresso il concetto secondo cui la discriminazione che si determina agli effetti del trattamento di quiescenza, tra soggetti di identica posizione funzionale per avere prestato la medesima attività lavorativa configura una evidente violazione dell'articolo 3 della nostra Carta fondamentale -:

se i Ministri interrogati indicati dal Ministro per la pubblica amministrazione nella risposta all'interrogazione n. 4-05219 del 9 dicembre 2009, quali competenti a trattare - unitamente a tale Ministro - la questione oggetto della presente interrogazione, intendano coordinarsi, per la parte di rispettiva competenza, al fini di prevedere l'inclusione della retribuzione di posizione, parte fissa o minima, nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione del personale del ruolo ad esaurimento, anche mediante una modifica in tal senso della circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, o mediante qualche altra iniziativa che possa essere assunta in ordine alla soluzione della legittima richiesta della categoria. (4-07003)

segue da pag. 4
**Qualifica funzionale: ecco le
dichiaratorie dei livelli proposte
dalle Confederazioni nel 1978**

La posizione di lavoro può altresì comportare indirizzo e coordinamento di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e/o responsabilità di organizzazione di unità operative a carattere esecutivo. Id risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche od occasionali anche complete. Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, integrato occorrendo da specializzazione acquisita in appositi corsi di formazione.

**6° LIVELLO (O FASCIA
RETRIBUTIVO-FUNZIONALE)**
(parametro 178)

Appartengono a questa fascia funzionale le qualifiche, sia tecniche che amministrative, che comportano lo svolgimento di funzioni direttive, a livello di specifica collaborazione, richiedenti particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri o facoltà di decisione, autonomia di iniziative nell'ambito di direttive generali.

La posizione di lavoro può comportare altresì attività di studio, ricerca, elaborazione per la predisposizione di provvedimenti o interventi diretti alla attuazione di programmi alla cui formulazione collabora nell'ambito di

attività omogenee; può comportare altresì responsabilità organizzativa di una unità non complessa o gruppo di lavoro con compiti di indirizzo e di coordinamento.

Le qualifiche di questa fascia funzionale sono caratterizzate pertanto da autonomia per l'attuazione dei programmi o progetti di competenza o connessi all'unità organizzativa non complessa o gruppo di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo tecnico-professionale, delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; detta autonomia è comunque esercitata nel quadro di istruzioni a carattere generale o di eventuali indicazioni di priorità; da apporto organizzativo per il miglioramento della funzionalità dell'unità operativa o gruppo di lavoro.

I dipendenti appartenenti alle qualifiche di questa fascia hanno la responsabilità delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo e di coordinamento dell'unità non complessa o gruppo di lavoro, della attuazione dei programmi di lavoro per la quale esercitano controlli e verifiche sia periodiche che occasionali. La loro attività è essa stessa soggetta a controlli periodici o di massima nel conseguimento dei risultati previsti nei programmi di lavoro.


Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea, integrato occorrendo da specializzazione acquisita in appositi corsi di formazione.

**7° LIVELLO (O FASCIA
RETRIBUTIVO-FUNZIONALE)**
(parametro 220)

Appartengono a questa fascia funzionale le qualifiche che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione, di livello non dirigenziale, richiedenti alta specializzazione e dirette alla formulazione e realizzazione di programmi definiti nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo, - nonché l'autonoma determinazione dei processi attuativi. La posizione di lavoro può altresì comportare la preposizione ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, la relativa responsabilità organizzativa, nonché la verifica dei risultati dei programmi di lavoro.

Le posizioni di lavoro di questa fascia funzionale sono caratterizzate da autonomia nella formulazione dei programmi di lavoro e nella conseguente organizzazione dei servizi per la realizzazione, sotto il profilo professionale, e secondo gli indirizzi politico-amministrativi, dei piani, dei programmi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione; esse sono caratterizzate -pertanto anche da rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro della unità cui si è destinati, e del quale si ha la piena responsabilità, in ordine alle attività direttamente svolte, alle istruzioni di carattere generale impartite nell'organizzazione del lavoro, alla formazione dei programmi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nonché alle verifiche e controllo predisposti a tal fine.

Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea integrato da diploma di specializzazione con corso biennale, ovvero con il superamento di esame di stato obbligatorio richiesto per l'esercizio di specifica attività professionale.



segue da pag. 6
Finanziaria 2010

2) i numerosi dirigenti "YES MAN" che hanno telefonato in Federazione chiedendo "aiuto" sono pregati di battere meno i tacchi di fronte ai politici di cui sono cortigiani assumendosi le loro responsabilità di uomini.

Allegato: spese per la sede della Provincia di Trento e privilegi del Trentino (a titolo di esempio).

Assegno di cura - sussidio economico mensile per la cura e l'assistenza a domicilio di persone non autosufficienti Sussidio economico mensile per l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

Assunzione oneri relativi alle attrezzature speciali Rimborso al datore di lavoro degli oneri relativi all'acquisto, all'adattamento e alla manutenzione straordinaria delle attrezzature speciali indispensabili per rimuovere gli ostacoli di natura personale e sociale che impediscono o limitano il possibile avviamento o mantenimento al lavoro di una persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale.

Contributi per interventi a favore delle persone in situazione di handicap Contributi per interventi individuali a favore delle persone portatrici di handicap e per progetti sviluppati a livello locale da enti pubblici e privato sociale finalizzati al miglioramento di vita dei soggetti in situazione di handicap non altrimenti finanziabili con leggi provinciali o statali.

Intervento una tantum Sussidi "una tantum" che sopperiscono a situazioni di emergenza individuale o familiare e sono erogati in un'unica soluzione. L'entità del sussidio viene stabilita in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare.

Prestito sull'onore Prestito in denaro concesso senza interessi a persone e a nuclei familiari in relazione a determinate tipologie di spesa.

Reddito di garanzia erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni generali della vita Rimborso spese per acquisto e adattamento del mezzo di locomozione Intervento a sostegno dei disabili fisici per l'acquisto e l'adattamento del mezzo di locomozione privato

Servizio di sostegno a favore di persone con handicap grave Interventi di sostegno, sia in termini di servizi che economici, a favore di soggetti disabili, adulti e anziani che vivono soli, con handicap grave, ma che opportunamente sostenuti possono condurre una vita autonoma, al fine di assicurare la permanenza nel loro ambiente di vita.

Edilizia agevolata - Piano straordinario 2010

Apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e l'acquisto-risanamento di un'abitazione. Le domande di edilizia agevolata possono essere presentate dal 10 maggio al 30 giugno 2010.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Interventi previsti per le famiglie sono:

a - assegni famigliari per il figlio: salgono da 80 a 100 € a figlio fino a 3 anni

b - sostegno al diritto allo studio: prestito in comodato dei libri di testo esteso a tutte le scuole, comuni di ordine e grado

c - fondi per l'edilizia abitativa

d - reddito minimo garantito di inserimento:

- una persona che vive da sola può ricevere fino a 559,25 euro
- un nucleo composto da due persone 731,68 euro
- tre persone 950,72 euro
- quattro e oltre persone 1.146,45 euro

SOCIALISMO REALE: UTOPIA O REALTÀ SCENARI DI VITA SOCIALE DI ROMA ANTICA AD OGGI

Autore: Arcangelo d'Ambrosio
Editrice: Scuderi di Giovanna Scuderi (C.da Caselle 6 - Fr. Picarelli - 83100 Avellino)

E' un viaggio attraverso il tempo con fermate alle stazioni della storia: epoca romana, medioevo, rivoluzione industriale, rivoluzione francese, cristianesimo, marxismo.

Il viaggio è uno e ogni tappa l'evoltersi di un'era precedente.

Dice l'Alberoni: "Oggi c'è molta gente che non sa mettere in ordine ciò che ha vissuto e vede il proprio passato come un insieme caotico di accadimenti e l'incapacità di porre gli accadimenti, in ordine cronologico, porta alla perdita della propria identità personale".

Questo libro, come è scritto nella prefazione, ci fa capire chi siamo e da dove veniamo.

Luigi Mainolfi aggiunge: "leggendo questo libro ho trovato confermata una mia convinzione: non sono i sistemi elettorali a garantire la qualità dell'azione dei governanti, ma i valori di cui essi sono portatori.

Il libro contiene anche numerose teorie economiche, espone in modo accessibile e chiaro che rendono la lettura piacevole.

Inoltre, vi sono numerosi spunti di curiosità: chi erano i più ricchi

romani? Fra questi: i senatori, i politici e gli antichi "divi" di formula 1, cioè gli auriga.

Quanti erano gli alunni per ogni classe? Tanti quanti previsti dalla "finanziaria 2006".

Rispetto per l'ambiente? Il massimo. C'era il meretricio? Sì "diffusissimo" e con "tariffe" differenziate.

Augusto fu imperatore, nel senso proprio del termine? No, per sua scelta, fu sì "imperator" cioè capo delle forze armate, "attribuzione" a cui aggiunse quella di "tribuno della plebe", che rendeva la sua persona "sacra" ed inviolabile: quindi fu in pratica più che imperatore.

Perché furono uccisi i due primi "sindacalisti" della storia, Tiberio e Caio Gracco?

C'era un servizio sanitario nazionale?

E infine: è realistico costruire un tessuto sociale come quello della "città del sole" di Campanella?

E ancora: cosa dire della Russia sovietica e paesi satelliti, a cui l'attuazione del socialismo è costato più di 100 milioni di morti violente e deportazioni? Il resto lo scoprirà il lettore.

Per acquisto del libro basterà inviare con vaglia euro 10,00 alla società editrice (comprese spese di spedizione). Il libro è in vendita nelle librerie della Campania e a Roma nelle librerie ELLE DICCI di Via Marsala o alla Nuova libreria Europa di Via Ripamonti, 100.

IL "PASSOMETRO" DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Incredibile, ma vero!

di ADA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale - Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane - Ufficio per gli affari generali e le relazioni sindacali - Servizio per le relazioni sindacali - ha inviato il 13/4/2010 una lettera prot. n. DIPRO 0015338 -p-2.67.3.1.25 con allegato, avente per oggetto: Attivazione della rilevazione dei tempi tecnici di percorrenza tra le varie sedi della PCM.

In tale allegato, a titolo di esempio, è stabilito che un dipendente per andare da Palazzo Chigi a Piazza Colonna (Galleria Sordi) dovrebbe impiegare 10 minuti, a Piazza Montecitorio sempre 10 minuti, per Piazza S.Silvestro 15 minuti e via dicendo. Se invece il dipendente si trova già a S.Silvestro può impiegare 15 minuti per andare a Piazza Colonna e la "lista" prosegue per il transito a Via della Vite, a Corso Vittorio Emanuele (40 minuti) etc.


Ciò che colpisce è la meticolosità dei tempi di percorrenza riportati. Ogni commento è superfluo!

Ci siamo fermati, per curiosità, al bar di Piazza S. Silvestro, notando, sulla piazza, pochi elementi di nostra conoscenza - sempre gli stessi - che hanno indugiato un pochino (circa qualche ora), prendendo il caffè, telefonando, discorrendo, ovviamente il tutto per motivi di servizio.

La cosa non sembra vera, ma il numero di protocollo delle lettera, firmata da un capo dipartimento, è rintracciabile.

Una domanda sorge spontanea: ma non avranno proprio niente da fare? P.S. Vorremmo sapere tempi, mezzi impiegati e costi sostenuti per compilare il "trattamento" dei presidenziali.

Vorremmo altresì conoscere quale "lunghezza" di passo sia stata considerata, perché quando si fanno "passi" più lunghi della gamba, prima o poi si inciampa o si prova uno "stiramento" muscolare che è molto doloroso.



Riforma Amministrativa Mensile della Dirstat - Informativo, Politico-Sindacale

Direttore Responsabile: MARIA CONCETTA PETROLLO
Condirettore: MARINA BERTINETTI
Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA
Direttore di Redazione: BENILDE IZZI

Segreteria di Redazione: Franca Canala - M. Grazia Pauri - Anna Punzo

Editore: Federazione DIRSTAT - Via Ezio, 12 - 00192 Roma

Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 4 aprile 1949
DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE
00192 Roma - Via Ezio, 12 - Tel. 06.3211535 - Fax 06.3212690
Ind. teleg. DIRSTAT ccp 13880000 - ISSN 0391-6960

sito: www.dirstat.it • *e-mail:* riforma@dirstat.it

Comitato di redazione:

Franco Benvenuti - Gianluigi Nenna - Cataldo Bongermano
Alessandro D'Ambrosio - Cesare De Marco - Giancarlo Di Marco
Antonio Festa - Alessio Fiorillo - Gianni Infelisi - Bianca Maria Nappi
Paolo Palmieri - Angelo Paone - Carla Pirone - Pietro Paolo Boiano

Salvo accordi scritti presi con la Segreteria Generale della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo del tutto gratuito.
Il Segretario generale della Dirstat dott. Arcangelo D'Ambrosio

Stampa: Selegrafica '80

Questo numero è stato chiuso nel mese di Giugno 2010



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana